**

**L. 23 dicembre 2014, n. 190**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

(GU n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ord. n. 99)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

Vigente al: 01-01-2015

**Art. 1**

[omissis]

50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse

nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro

annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono

individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun

ente beneficiario.

[omissis]

115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione

generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione

obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL,

dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in

mobilità per cessazione dell' attività lavorativa, i quali abbiano

ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta

esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in

quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato

domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente

ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui

all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della

maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione

si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27

marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni

conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio

2015.

116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime

dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via

sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di

mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione

familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto

ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui

al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel

suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

[omissis]

223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi

automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale,

regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale

rotabile su gomma secondo le modalità di cui ai commi 224, 226 e

227.

224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità

di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse

su base regionale secondo i seguenti criteri:

[omissis]

b) condizioni di vetustà nonchè classe di inquinamento degli

attuali parchi veicolari;

[omissis]

232. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio

nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2

ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche

antinquinamento Euro 0. Con uno o più decreti del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione

dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di

carattere storico o destinati a usi particolari.

[omissis]

238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,

n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali

di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 50

milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di

dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni

pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonchè di

miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con

la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure

di attuazione»

[omissis]

272. Al medesimo fine di cui al comma 270, mediante

l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente

liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione

e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le

locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «nonchè alla

riqualificazione energetica degli stessi edifici»;

[omissis]

356. All'articolo 33, comma 11, del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a: «ottobre 2001» sono

sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3,

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8

agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto

2014».

[omissis]

420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a

statuto ordinario è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni

concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione

stradale ad esse inerente, nonchè la tutela e valorizzazione

dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

[omissis]

438. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie

nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6

aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro

competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione

e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici

e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli

edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi

edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono

autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e

localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in

disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori

oneri a carico del bilancio statale.

439. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinchè i soggetti

incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la

raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in

categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il

corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, infine, procedano al

trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

440. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio

finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali

di cui al comma 438, nonchè di quelli derivanti da interventi

edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo

fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il

monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli

stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi

nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che

verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici

speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni

relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da

interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009

comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo,

nonchè la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a

carico delle ditte inadempienti.

441. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal

protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con

il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di

programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune

dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e

riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località

Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al

comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto

deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex

Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del

Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e

autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per

la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi

edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18

dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità

per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione

degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da

interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica

amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti

secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie

private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il

finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o

il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni

direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per

l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento

e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del

bilancio statale.

442. Per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2

dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui

al comma 441, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il

Governo e i comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi

di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato

alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto

previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra

soggetto attuatore per le macerie ai sensi dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011,

regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni interessati, per

il ripristino ambientale di discariche comunali.

[omissis]

551. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora

avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere

realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e

straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle

prescrizioni autorizzative, nonchè opere lineari necessarie per

l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,

altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti

interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che

non pregiudicano nè interferiscono con il completamento e

l'esecuzione della bonifica, nè determinano rischi per la salute dei

lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali

alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i

relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini

occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e

insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:

«nonchè per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al

trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie,

ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo

sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di

fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la

parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: « incluse

quelle»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si

provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della

legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui

all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti

previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

nonchè quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164».

553. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su

istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla

autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un

decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore

della presente legge.

554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,

sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le

attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla

terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In

caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le

modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto

2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi

di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti

prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

[omissis]

609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare

la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di

rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

[omissis]

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre

disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di

servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono

riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani

e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un' autorità

indipendente».

[omissis]

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal

seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società

interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti

dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque

partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale

ottimale».

[omissis]

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto

serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive

modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima

direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

[omissis]

734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento

e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le

relative norme di attuazione.

735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284,

397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.

Allegati

[omissis]